

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2015, n. 25-2524

Art. 18, legge 11.2.1992, n. 157. Art. 40, comma 2, della l.r. 5/2012. Modifica della D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012 e s.m.i. ("Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina").

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. ed in particolare l'art. 18 concernente le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria;

visto l'art. 40, comma 1, della l.r. 5 del 4.5.2012 con cui è stata abrogata la l.r. 70/1996 ed il comma 2 che prevede che gli atti adottati in attuazione della l.r. 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programma della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia;

vista la D.G.R. n. 5-24032 del 2.3.1998 e s.m.i. di "Approvazione Statuto tipo degli Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini", in particolare come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 24-735 del 5.12.2014;

vista la D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012, come da ultimo modificata con la D.G.R. n. 33-69 del 02.07.2014, con la quale sono state approvate le "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina";

visto in particolare il punto 5 (Regolamenti) dell'Allegato 2 delle citate "Linee guida per la gestione dei bovini e dei cervidi selvatici della Regione Piemonte", che prevede la predisposizione da parte dei Comitati di gestione di apposito regolamento che disciplina l'organizzazione della caccia ai bovini e ai cervidi selvatici;

preso atto che, il punto 6.1 (Disposizioni particolari) dell'Allegato B (Istruzioni operative supplementari) della D.G.R. n. 6-1302 del 13.4.2015 di "Approvazione del Calendario venatorio per la stagione 2015/2016 e delle relative Istruzioni operative supplementari" affida ai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. la disciplina dell'organizzazione del prelievo degli ungulati nel rispetto delle Linee guida regionali;

considerato che è opportuno rendere coerenti fra loro il punto 5 (Regolamenti) dell'Allegato 2 "Linee guida per la gestione dei bovini e dei cervidi selvatici della Regione Piemonte" ed il punto 6.1 (Disposizioni particolari) dell'Allegato B (Istruzioni operative supplementari) del Calendario venatorio, come approvato con D.G.R. n. 6-1302 del 13.4.2015;

ritenuto pertanto necessario modificare il citato punto 5 (Regolamenti) dell'Allegato 2 "Linee guida per la gestione dei bovini e dei cervidi selvatici della Regione Piemonte", come segue:

"5. Regolamenti

I Comitati di gestione degli ATC e dei CA devono predisporre ed adottare un apposito Regolamento che disciplini l'organizzazione della caccia ai bovini e ai cervidi selvatici, in conformità alle presenti linee guida e alle altre disposizioni previste dalla normativa vigente.

Detto regolamento rimane in vigore fino alla scadenza dell'OGUR (ex PPGU).

Il regolamento è trasmesso al Settore regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza

dell'OGUR; le eventuali modifiche sono trasmesse entro il 31 marzo dell'anno di applicazione. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli ATC e dai CA contrarie o comunque non previste dalle disposizioni vigenti.”;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voti unanimi assunti nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni esposte nelle premesse:

- di modificare il punto 5 (Regolamenti) dell'Allegato 2 delle “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina” approvate con D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012 e s.m.i., come segue:

“5. Regolamenti

I Comitati di gestione degli ATC e dei CA devono predisporre ed adottare un apposito Regolamento che disciplini l'organizzazione della caccia ai bovini e ai cervidi selvatici, in conformità alle presenti linee guida e alle altre disposizioni previste dalla normativa vigente.

Detto regolamento rimane in vigore fino alla scadenza dell'OGUR (ex PPGU).

Il regolamento è trasmesso al Settore regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza dell'OGUR; le eventuali modifiche sono trasmesse entro il 31 marzo dell'anno di applicazione.

Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli ATC e dai CA contrarie o comunque non previste dalle disposizioni vigenti.”.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni data dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)